

Cronaca giudiziaria: il tribunale di Milano fa il punto delle regole

Trib. Milano, sez. I civ., sentenza 16 giugno 2015, n. 7466 (est. Martina Flamini)

Cronaca giudiziaria – Critica di personaggio politico – Diffamazione – Condizioni – Incidenza in modo negativo sulla figura presa di mira – Sufficienza ai fini della diffamazione – Esclusione

Posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Conseguenza che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza (Nel caso di specie, il tribunale ha respinto la domanda di Roberto Formigoni che aveva convenuto, dinanzi al giudice di Milano, la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nella qualità di concessionaria del servizio pubblico, Milena Jole Gabanelli, quale autrice e conduttrice del programma "Report" e Alberto Nerazzini, quale giornalista della redazione, lamentando il contenuto diffamatorio di alcuni passaggi della puntata "Il Papa re", andato in onda il 4 novembre del 2012 su Rai Tre. Il giudice ha anche condannato Formigoni per azione temeraria).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2013 Roberto Formigoni conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano, la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nella qualità di concessionaria del servizio pubblico, Milena Jole Gabanelli, quale autrice e conduttrice del programma

“Report” e Alberto Nerazzini, quale giornalista della redazione, lamentando il contenuto diffamatorio di alcuni passaggi della puntata “Il Papa re”, andato in onda il 4 novembre del 2012 su Rai Tre.

Deduceva, in particolare, l’attore:, che, nel corso della trasmissione, erano stati esposti argomenti coperti dal segreto investigativo - relativi all’indagine della Procura della Repubblica di Milano per i reati di cui agli art. 416, 319, 321 c.p. e a della L. 146/2006 a cui era sottoposto l’allora Governatore della Regione Lombardia in concorso con Pierangelo Daccò e Antonio Simone in relazione alla vicenda dei finanziamenti regionali versati alla Fondazione Maugeri - che non potevano essere verificabili e che, di conseguenza, travalicavano il limite della verità; che il contenuto delle affermazioni utilizzate nella trasmissione era teso a generare negli spettatori giudizi indotti: in particolare, alcune espressioni come “gioco sporco” -in relazione alle firme per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali 2010 – e “nel tempo si è rodato un sistema per cui alla fine è possibile anche mangiare la marmellata senza sporcarsi le dita” – con riguardo al presunto sistema di scambi di favori tra clinica Maugeri e la Regione Lombardia oltrepassavano il limite della continenza in quanto alludevano a comportamenti non corretti dell’attore; che si era oltrepassato il limite della pertinenza, con riferimenti all’appartenenza del Formigoni ad un’associazione religiosa e l’acquisto agevolato di una villa in Sardegna per via di detta appartenenza. Per i fatti appena riportati, l’attore concludeva, previo accertamento incidentale della commissione del reato di diffamazione ai sensi dell’art. 57 c.p., con la richiesta dell’accertamento e dichiarazione della responsabilità civile dei convenuti ex art. 2043, 2049, 2050 c.c. e art. 12 L. 47/1948, e, per l’effetto, la condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni nonché alla pubblicazione della sentenza mediante inserzione per estratto durante la trasmissione “Report” o altra equivalente.

Rai RadioTelevisione Italiana SpA, Milena Jole Gabanelli e Alberto Nerazzini si costituivano chiedendo il rigetto delle domande poiché ritenute infondate. Deducevano nel merito: che i fatti relativi alle presunte false sottoscrizioni per predisporre le liste per le elezioni regionali 2010 – dove peraltro veniva fatto presente che l’attore non era indagato - erano accertabili in quanto gli atti di indagine accessibili; che le dichiarazioni del programma relative all’indagine per corruzione aggravata nell’ambito del caso della clinica Maugeri erano basate sulle indagini della Procura di Milano; che anche l’altra vicenda di cui si faceva menzione nella trasmissione - segnatamente quella relativa alla campagna promossa dall’Onu denominata “Oil for Food” – era tratta da fatti documentati; che le espressioni utilizzate erano rispettose del requisito della continenza e servivano a soddisfare un interesse pubblico all’informazione.

Venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, cpc e il Giudice Designato, invitava le parti a precisare le conclusioni.

La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.

In primo luogo deve essere disattesa la censura di inammissibilità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, atteso che l'atto di citazione, così come dimostrato dalla puntuale difesa dei convenuti su tutti gli aspetti censurati da Formigoni, consente l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto sulle quali è fondata la domanda di risarcimento dei danni formulate.

Appare necessario premettere un breve richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza del reato di cui all'art. 595 c.p.

La normativa di riferimento (legge. n. 47/48) riconosce a ciascun soggetto il diritto di diffondere tramite la stampa notizie e commenti così come garantito dalla disposizioni di cui all'art. 21 comma 1° della Costituzione - il diritto di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte costituzionale. n. 1/1956; n. 105/72; n. 225/74; n. 94/77; n. 1/181). Tale libertà è riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (recepita con legge n. 848/55) all'art. 10-1° comma (mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/77) che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le informazioni e opinioni neutre o inoffensive ma anche quelle che possano colpire negativamente "essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica" (Corte Europea dei Diritti dell'uomo 8/7/1986 Lingens/Austria). Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva) con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. 19/1/2007 n. 1205; Cass. 22/3/2007 n. 6973).

Orbene, con riguardo al diritto di cronaca giudiziaria la Corte di Cassazione ha precisato che il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti si deve confrontare anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. In particolare, ha affermato che "la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso" (v. Cass. pen sez. V, 3.6.98, Pendinelli; sez. 5[^], 21.6.97, Montanelli, n. 6018)".

Oggetto della presente controversia è il contenuto della puntata del programma “Report”, dal titolo “Il Papa Re”, andata in onda il 4 novembre del 2012, nel corso della quale la conduttrice e il giornalista si occupavano prevalentemente dell’attore, all’epoca presidente dimissionario della Regione Lombardia.

In ragione delle doglianze formulate dall’attore, in parte legate a specifici fatti (il coinvolgimento dell’attore nei procedimenti regionali di concessione dei finanziamenti, la vicenda Oli or Food, ecc.) o espressioni utilizzate nel corso della trasmissione (quali le espressioni “gioco sporco”, “mangiare la marmellata”), in parte relative all’accostamento utilizzato dai convenuti, tra pezzi giornalistici ed immagini, asseritamente al fine di denigrare Formigoni, appare necessario esaminare specificamente il contenuto della trasmissione televisiva per cui è causa.

Alberto Nerazzini da conto del fatto che l’attore era stato “colpito in pieno dall’onda giudiziaria” (fatto non contestato dalla difesa di Formigoni). La trasmissione inizia con la dichiarazione di Formigoni che sosteneva di avere saputo che il Papa pregava per lui tutti i giorni. Proprio sulla portata di tale affermazione il giornalista intervistava Alberto Melloni, direttore dell’Istituto per le Scienze Religiose, che appariva colpito dal coinvolgimento del Papa nella vicenda processuale dell’attore. Il giornalista intervista, subito dopo, alcuni esponenti politici del centro destra e del centro sinistra, tutti appartenenti al Consiglio regionale della Lombardia, nonché alcuni esponenti politici, coinvolti o anche solo sfiorati dalle indagini, svolte dalla Procura di Milano, come Massimo Buscemi, ex assessore o Davide Boni, Presidente dimissionario del Consiglio regionale lombardo.

Il primo modulo della trasmissione, che precedeva il primo intervento in studio della conduttrice, si conclude con l’elenco di tutte le persone in quel momento indagate.

Subito dopo la conduttrice esordisce sintetizzando il contesto in cui le indagini a carico dell’attore andavano a collocarsi: “I problemi giudiziari di Formigoni ruotano attorno alla Fondazione nonché clinica Maugeri che avrebbe avuto un trattamento di favore da parte della Regione, ma il finanziamento illecito forse cadrà perché è previsto come reato per le società che hanno obbligo di trasparenza dei bilanci, per le fondazioni, che sono esplose dopo tangentopoli, c’è un vuoto di legge... quindi prendersi un sostegno elettorale opaco da parte di una fondazione può essere, dal punto di vista morale, disdicevole, ma il reato è difficile da dimostrare. Per Formigoni resta la corruzione aggravata, vedremo come andrà a finire. Certo è che il suo impero è durato quasi vent’anni”.

La trasmissione prosegue poi con un riferimento all’indagine, in corso all’epoca della messa in onda, relativa alla predisposizione del listino, a sostegno della candidatura dell’attore, mediante la presunta falsificazione di numerosissime firme. La Procura di Milano, il precedente 27 aprile 2012 aveva notificato agli indagati e, in particolare, a Guido Podestà, all’epoca dei fatti coordinatore regionale del Pdl, avviso ex art. 415 bis c.p.p., nel quale contestava agli stessi di avere, in occasione della presentazione della lista regionale “Per la Lombardia”, nonché della lista

provinciale “Il Popolo della libertà - Berlusconi per Formigoni”, ai fini dell’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Lombardia, promosso le attività di falsa attestazione degli apparenti sottoscrittori delle liste medesime. Il 6 giugno 2012, la stessa Procura presentava richiesta di rinvio a giudizio dei medesimi imputati.

Nella sintesi della vicenda nessun riferimento vi è stato ad un possibile coinvolgimento dell’attore nelle indagini penali; anzi il giornalista specifica chiaramente chi fossero i soggetti all’epoca sospettati “La Procura chiede ovviamente di processare la responsabile della macchina elettorale del PDL, Clotilde Strada...La Strada dichiara ai PM di aver solo seguito le direttive dell’allora coordinatore regionale del PDL Guido Podestà”.

Dopo aver raccolto le dichiarazioni di alcuni dei soggetti, la cui firma risultava apposta sulle liste e disconosciuta dagli apparenti firmatari, il giornalista ricorda i procedimenti nei quali l’attore era stato in precedenza coinvolto e la sua attuale situazione processuale “consiglieri e assessori che finiscono indagati o arrestati, uno dopo l’altro. Lo stesso Formigoni, già mandato a processo 11 volte in carriera, riceve un nuovo avviso di garanzia: la Procura di Milano lo indaga per corruzione e lo invita a presentarsi. Lui dai PM non ci va e va all’attacco”.

Viene riportato subito dopo l’intervento dell’attore, nel corso della conferenza stampa del 25 luglio 2012, il che consentiva all’attore di replicare all’accusa appena ricordata “.

La Gabanelli da poi conto del fatto che Formigoni era indagato per corruzione aggravata: “la clinica Maugeri avrebbe sborsato una settantina di milioni di euro per ottenere dalla Regione: rimborsi accelerati, magari discrezionali, e qualche delibera troppo favorevole. Bene, a fare da tramite due faccendieri, amici di Formigoni, che lo avrebbero ripagato con una lunga lista di benefit. Gli amici, come lui legati a Comunione e Liberazione, sono Piero Daccò, che è finito in carcere per le questioni legate al crac del San Raffaele e il suo socio, Antonio Simone, che ha avuto i suoi guai con tangentopoli ne è uscito e quest’anno è finito in carcere invece, per la vicenda legata alla clinica Maugeri. I rapporti fra questi due faccendieri e Formigoni hanno radici lontane e, nel tempo si è rodato un sistema per cui alla fine è possibile anche mangiare la marmellata senza sporcarsi le dita”.

Nel prosieguo, dopo una breve illustrazione dell’attività, svolta da Pierangelo Dacco’ “si andranno ad analizzare e rappresentare tutte le singole vicende accertate che hanno originato, da un punto di vista prettamente economico, concrete utilità a favore di Formigoni e Perego”:

Dopo avere raccolto le dichiarazioni di Antonio Simone, il giornalista sintetizza quanto documentato dalla Procura di Milano.

Nello stesso intervento, il giornalista cita un'altra e diversa vicenda, quella denominata “Oil for Food”, il programma dell’Onu in forza del quale, ricordava il giornalista, “Si offre a Saddam la possibilità di vendere ciò che ha in abbondanza, il petrolio in cambio di cibo, medicine e

infrastrutture ... in soli 7 anni, dal '96 al 2003 girano tangenti per oltre 10 miliardi di dollari. Col fallimentare programma Onu entrano in gioco un po' tutti: colossi del petrolio, piccoli trader e politici”.

Subito dopo, la trasmissione passa ad occuparsi della Compagnia delle Opere e di un ospedale, costruito a Bergamo, mentre Formigoni era presidente della Regione Lombardia da questi fortemente voluta.

La trasmissione prosegue senza che l'attore venga più citato, fino a quando la conduttrice, collegandosi alle parole di don Giussani, ricordate da Alberto Melloni -“...le cose gravi fatte da chi ha molto potere sono diverse dalle cose gravi fatte da uno qualsiasi”- diceva “Parole profonde e non difficili da capire. Ora, quando per 17 anni consecutivi governi una regione come la Lombardia per forza di cose accenti su di te un enorme potere, anche perché la discrezionalità delle decisioni è vastissima... Siamo parlando dei memores domini, la frangia più radicale di CL, quella di cui Formigoni è solo l'esponente più famoso, Perego ne fa parte, è la stessa persona che 20 anni fa aveva costituito una rete off shore non si capisce a beneficio di chi”, opinione questa –perché di questo si tratta- confortata da quanto fino a quel momento era emerso, nel corso della trasmissione.

La conduttrice, alla fine della trasmissione, citava l'attore per concludere “Intanto sia chiaro che la nostra critica non è rivolta a CL come movimento, ma è circoscritta alle persone di cui abbiamo parlato... Quello di cui possiamo stare certi è che il vecchio, che ha fatto la sua parte per tenere il Paese bloccato, proverà a riciclarsi sotto al nome di un partito nuovo. Ora, se dobbiamo tenerceli o mandarli a fare un altro mestiere dipenderà anche da noi. Tutto ha un suo tempo e il significato della parola <riciclo> non deve essere utilizzato per le persone, ma per le cose”.

La sintetica trattazione che precede consente di chiarire che, nella puntata della trasmissione Report per cui è causa, i giornalisti hanno descritto le vicende sopra ricordate, di indubbio (e non contestato) interesse pubblico, nei limiti del rispetto dei diritti di cronaca giudiziaria e di critica politica.

I convenuti, gravati del relativo onere, hanno dimostrato che i fatti ai quali la giornalista si è riferita erano stati attinti da atti di indagini, già resi pubblici e non più coperti da segreto investigativo. In particolare:

- La Procura di Milano, il 27.4.2012, avevano notificato agli indagati un avviso ex art. 415 bis c.p.p. nel quale si contestava di aver, in occasione della presentazione della lista regionale “Per la Lombardia” e della lista provinciale “Il popolo delle libertà – Berlusconi per Formigoni” promosso le attività di falsa attestazione degli apparenti sottoscrittori (doc. 3);

- Il 6.6.2012 la Procura aveva presentato richiesta di rinvio a giudizio dei medesimi imputati (doc. 4);

- Il 13.4.2012 il Gip di Milano ha arrestato Daccò, Simone e gli altri indagati per reati di corruzione ed associazione a delinquere, con

riferimento ad irregolarità nella gestione delle somme, ottenute tramite finanziamenti regionali dalla Fondazione Maugeri (fatto affermato dallo stesso Formigoni nell'atto di citazione);

- Un rapporto di PG del 27 giugno del 2012 era interamente dedicato alle "utilità a favore del Presidente della Regione Lombardia" (doc. 8);

- L'attore afferma che la prima comunicazione ufficiale di un suo coinvolgimento nell'inchiesta gli era pervenuta il 25.7.2012.

Con riferimento alle specifiche censure dell'attore, relative al fatto che nella trasmissione televisiva si sarebbero utilizzati atti coperti da segreto istruttorio, si osserva che, come affermato dallo stesso Formigoni nell'atto di citazione, il 25.7.2012 allo stesso era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini, con conseguente accesso agli atti e perdita del loro carattere di riservatezza, proprio alla luce del combinato disposto degli artt. 114 e 329 c.p.p. secondo i quali è la conoscenza degli atti da parte dell'indagato a far perdere a tali atti il carattere della riservatezza.

Ancora, in merito ai riferimenti relativi ai procedimenti nei quali era stato coinvolto l'attore, si osserva come la Gabanelli, commentando le vicende in esame, abbia dato puntualmente conto delle inchieste nelle quali l'attore non era stato coinvolto (come ad esempio quella relativa agli "organizzatori della macchina elettorale").

In merito al monologo della Gabanelli - che può essere sintetizzato mediante tale espressione: "Tuttavia non si sputa sopra una villa in Sardegna; se poi salta fuori che durante un'emergenza umanitaria si può portare a casa qualche affare con il petrolio perché no? E se uno pare in Svizzera un conto Paiolo avrà il suo perché" - si osserva che il riferimento era all'appartenenza di Formigoni e Perego ai Memeores Domini, associazione laicale di CL, e a vicende legate all'acquisto di una villa in Sardegna da parte di Perego con l'aiuto di Formigoni (villa acquistata da una società riconducibile a Daccò) e alla campagna dell'Onu "Oil for Food". Anche questi fatti erano largamente al centro dell'attenzione sia mediatica (docc. 29-30 parti convenute) che giudiziaria (docc. 17-31). In merito, infine, alla vicenda Oil or food lo stesso era stato già definito con sentenza di primo grado, al momento della messa in onda della trasmissione (cfr. doc. 24).

Orbene, non pare potersi accogliere la doglianza dell'attore relativa al superamento del limite della pertinenza dell'espressione sopra menzionata stante l'assoluto interesse dell'opinione pubblica a conoscere le vicende di un personaggio avente cariche politiche di rilievo, qual è Roberto Formigoni.

Alla luce della copiosa documentazione prodotta dai convenuti e del comportamento dell'attore (il quale non ha contestato molti dei fatti divulgati nella trasmissione per cui è causa), deve concludersi che i fatti oggetto della cronaca giudiziaria e della critica politica siano veri.

Con riferimento al requisito della continenza, aspramente contestato dall'attore, si osserva quanto segue.

In primo luogo, appare necessario ribadire che nel caso in esame i giornalisti convenuti hanno attinto da fatti di cronaca giudiziaria (sui quali si è detto poco sopra) per poi sviluppare argomentazioni frutto di critiche politiche.

Con riferimento al requisito della continenza, si osserva quanto segue.

Più recentemente, in merito al rapporto tra diritto all'onore e diritto di critica, la Corte di Cassazione ha affermato che “posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniquale volta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Conseguenza che non è giuridicamente nè logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza”, (Cass. 22.3.2012 n. 4545 e Cass. n.12420/08).

Passando, più specificamente, alla valutazione del requisito della continenza, si osserva che le espressioni censurate dall'attore (“conferire potere di decisione a dei soggetti che non sono proprio all'altezza, approfittando del fatto che la gente si fida del numero uno della lista, è un gioco sporco”, “mangiarsi la marmellata senza sporcarsi le dita”, “rimborsi accelerati, magari discrezionali e qualche delibera troppo favorevole”), sicuramente continenti sono indubbiamente strumentali alla manifestazione dell'opinione dei giornalisti e paiono del tutto giustificate dall'elevato interesse pubblico sui fatti oggetto della trasmissione.

Nel valutare la correttezza formale di una critica politica a, come nel caso di specie, non può prescindere dal tipo di comportamenti e dalle opinioni su cui la critica si incentra. Quando la critica politica riguarda comportamenti come quelli presi in esame dalla puntata di Report per cui è causa, può ritenersi legittimo anche il ricorso ad un linguaggio crudo e tagliente, quando esso è utilizzato per mettere in maggiore evidenza il fermo dissenso, il netto rifiuto e la distanza dell'autore dello scritto verso determinati comportamenti ed idee.

Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dai convenuti non possono ritenersi attacchi gratuiti all'onore e alla reputazione dell'attore e sono giustificate in relazione al tipo di condotte e alle opinioni prese di mira dai giornalisti per esprimere il suo pensiero critico. In tal senso è del

resto da tempo orientata anche la Corte Edu nell'interpretazione - vincolante per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 117 co. 1 Cost. - dell'art. 10 CEDU (cfr., tra le tante, sent. Otegi Mondragon c. Spagna del 15/3/2011).

Pertanto, a fronte delle prove documentali fornite dai convenuti che consentono di ritenere veri i fatti divulgati, essendo incontrovertibile la ravvisabilità di un interesse pubblico alla conoscenza dei predetti fatti e poiché nel caso concreto non si ritiene superato il limite della continenza, le domande dell'attore vanno respinte in quanto l'opera in esame costituisce espressione del legittimo diritto di critica politica dei giornalisti, che trova copertura costituzionale nell'art. 21 Cost. e nell'art. 10 CEDU.

La configurabilità della scriminante dell'art. 51 c.p. esclude che possa ritenersi integrato il delitto di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 c.p., invocato dall'attore a fondamento delle sue domande.

Le domande di parte attrice vanno dunque integralmente respinte.

Con riferimento alla domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria, spiegata dai convenuti, si osserva quanto egue.

Nel caso in esame, la totale soccombenza del ricorrente - il quale ha agito in giudizio con evidente colpa grave (elemento soggettivo ritenuto sussistente alla luce della manifesta infondatezza della domanda formulata dal Formigoni, alla luce degli elementi sopra specificamente considerati, della verità dei fatti oggetto della critica espressa nella trasmissione televisiva per cui è causa e dell'obiettivo interesse pubblico) - , l'inesistenza del diritto vantato, l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi (causato dalla proposizione di una causa solo strumentale), il danno provocato ai convenuti (consistente nella necessità di una difesa in un giudizio civile, con costi non indifferenti, nel ritardo per l'accertamento della verità e per le evidenti conseguenze relative all'incertezza della soluzione), costituiscono elementi idonei a giustificare un provvedimento di accoglimento della domanda proposta dai convenuti ex art. 96 c.p.c.

Ai fini della liquidazione dei danni, può utilizzarsi (come suggerito da parte della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Di Modena 6.12.2012), come criterio di base per la determinazione dei danni, il parametro fissato dall'art. 2 bis l. n. 89 del 2011 che fissa quale criterio applicativo di equa riparazione quello di un importo pecuniario compreso tra euro 500 ed 1500 di durata eccedente il termine di ragionevole durata processuale. In questa determinazione, e per giungere ad una determinazione equa del risarcimento, assume rilevanza particolare il comportamento assunto dalle parti, la natura degli interessi coinvolti ed il valore, oltre che la rilevanza della causa (cfr. art. 2 bis, 2 comma, l. cit.).

In applicazione di questi criteri, tenuto conto che la presente vertenza pende dal giugno 2013 2013, che gli interessi coinvolti riguardano diritti costituzionalmente garantiti e che la rilevanza della causa non può

prescindere dalla notorietà della trasmissione per cui è causa, si ritiene di poter determinare in complessivi euro 5.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, prima sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna Roberto Formigoni al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore dei convenuti della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
- 3) condanna Roberto Formigoni a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.650,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.